



**CITTA' DI GARBAGNATE MILANESE**  
**PROVINCIA DI MILANO**

**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO**

01.06.000013

**ORIGINALE**

**ORDINANZA N° 31 DEL 9.4.2013**

**OGGETTO: DISCIPLINA DEI TRASPORTI FUNEBRI E DEI FUNERALI NEL TERRITORIO DI GARBAGNATE MILANESE: GIORNI-ORARI E MODALITA'**

**IL SINDACO**

**VISTI**

- il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 27/10/1994;
- l'articolo 38 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 - Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali, il quale prevede che il Comune determina i criteri per la fissazione degli orari per il trasporto dei cadaveri, le modalità e i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per eventuali soste;
- l'art. 22 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 che stabilisce che il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito;
- l'art.50 del D.Lgs n.267/2000

**DATO ATTO**

- della necessità di regolamentare lo svolgimento dei Funerali su tutto il Territorio Comunale, al fine di evitare intralci alla circolazione stradale e, particolarmente, ai mezzi di soccorso che dovessero trovarsi ad operare sulle strade durante lo svolgimento dei suddetti cortei, nonché evitare incidenti ai partecipanti;
- della necessità di garantire l'incolumità dei partecipanti, disponendo al riguardo le condizioni e modalità di svolgimento ritenute idonee a tale fine;
- dell'attuale dotazione organica sia degli operatori comunali cimiteriali che del Corpo di Polizia Locale, che rende opportuno regolamentare lo svolgimento e la disciplina dei giorni ed orari dei servizi cimiteriali relativi alla tumulazione ed alla inumazione;

## ORDINA

1) Non saranno prestati i servizi cimiteriali alla celebrazione dei funerali nelle seguenti giornate:

Tutte le domeniche e festività infrasettimanali.

2) La celebrazione dei Funerali può essere autorizzata, anche in deroga alla disposizione di cui al punto 1) qualora ricorrano due o più festività consecutive.

3) Durante i giorni feriali, gli orari delle celebrazioni dei Funerali sono i seguenti:

<b>GIORNI</b>	<b>Mattino</b>	<b>Pomeriggio</b>
<b>Dal lunedì al venerdì</b>	<b>10,30</b>	<b>14,30</b>
<b>sabato</b>	<b>9,30</b>	-----

Gli orari si intendono riferiti all'inizio delle cerimonie religiose e non, presso la Chiesa o presso il diverso luogo ove si svolgono le esequie.

4) Le salme e le ceneri possono comunque giungere presso il Cimitero Comunale al di fuori degli orari indicati ai punti precedenti, purchè ciò avvenga durante l'orario di servizio ed in presenza degli operatori cimiteriali: in tale caso le salme e le ceneri sono accolte nella Camera Mortuaria o in altro locale idoneo per essere sepolte/tumulato il giorno successivo feriale.

5) E' fatta salva la possibilità di effettuare trasporti funebri, al di fuori dei giorni e/o orari indicati ai punti precedenti:

- quando gli stessi sono finalizzati all'accoglimento dei relativi defunti in Chiese e Cimiteri di altri Comuni;
- quando gli stessi sono finalizzati al trasferimento presso un impianto di cremazione, muniti dell'apposita autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio;
- quando l'arrivo della salma o delle ceneri presso il Cimitero avvenga comunque entro l'orario del servizio degli operatori cimiteriali, i quali provvederanno all'accoglimento nella camera mortuaria, in attesa del successivo servizio di sepoltura/tumulazione;
- quando il deposito possa avvenire direttamente a cura e presso le Agenzie Funerarie, in attesa del successivo servizio di sepoltura/tumulazione.

6) L' Ufficiale di Stato Civile fisserà l'orario di celebrazione di ciascun funerale, fra quelli sopraindicati, secondo le modalità previste dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, in accordo con le Agenzie Funerarie e tenendo conto delle indicazioni espresse dai familiari del defunto.

L'orario prescelto dovrà essere comunicato al Personale addetto al Cimitero in tempo utile per consentire il regolare svolgimento del Servizio.

7) I Funerali provenienti da altri Comuni devono rispettare gli orari stabiliti nella presente Ordinanza.

8) Il trasporto comprende:

- a) il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;
- b) il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero seguendo il percorso più breve. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

9) Per il trasporto-tragitto alla chiesa o al diverso luogo ove si svolgono le esequie, nonché per il trasporto/tragitto dalla Chiesa o dal diverso luogo ove si svolgono le esequie al Cimitero, sono vietati i cortei a piedi.

10) La presente Ordinanza sostituisce ogni altro provvedimento o norma in materia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune, con l'obbligo di rispettarla e di farla rispettare.

## AVVERTE

Gli interessati che contro la presente Ordinanza può essere proposto ricorso:  
al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione  
all'Albo Pretorio on line, ai sensi della legge n. 1034/71, oppure in alternativa :  
al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla suddetta data di pubblicazione, ai sensi del  
D.P.R. 1199/71.

## DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza  
all'Albo Pretorio on line del Comune;  
sul Sito internet del Comune

La consegna di copia della presente Ordinanza a:  
Don Claudio Galimberti  
Don Felice Capellini  
nonché  
Alle Agenzie di Pompe funebri operanti nel territorio;  
Al Comando di Polizia Locale  
Ai Servizi interni interessati

Manda a chi spetta di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

Dalla residenza Municipale, li 9.4.2013

IL SINDACO  
Pier Mauro Pioli